

All. n. 1

0005105-23/02/2016-DGPRES-DGPRES-P



## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

<Spazio riservato per l'apposizione  
dell'etichetta di protocollo>

Al Ministero del Lavoro  
Direzione Generale della tutela delle  
condizioni di lavoro e delle relazioni  
industriali  
[dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it)

All'INAIL  
Direzione Centrale Rapporto Assicurativo  
[dcra@postacert.inail.it](mailto:dcra@postacert.inail.it)

E p.c. all'Ufficio Legislativo  
SEDE

Alla FNOMCeO  
P.zza Cola di Rienzo 80/A  
00192 ROMA  
[presidenza@pec.fnomceo.it](mailto:presidenza@pec.fnomceo.it)

Oggetto: Incontro Federazione Nazionale degli Ordini dei  
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)  
del 5 febbraio u.s. - Criticità Art. 21 del decreto  
legislativo n.151 del 2015 - Richiesta proroga entrata  
in vigore.

La FNOMCeO, nel corso dell'incontro tenutosi presso questo Ministero il 5 febbraio u. s., a cui hanno preso parte anche rappresentanti dell'INAIL, ha evidenziato i seguenti elementi di criticità in relazione all'entrata in vigore dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 21 del D.lgs 151/2015, di modifica degli articoli 53 e 251 del DPR 1124/1965, che richiederebbero opportuni adeguamenti o comunque una circolare esplicativa utile al chiarimento degli stessi, per la cui adozione potrebbe rendersi necessario lo slittamento della data del 23 marzo 2016 di entrata in vigore del provvedimento in parola.

In particolare è stato rappresentato che la modifica introdotta dall'art. 21 all'art. 53 comma I e V, ("...dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio") e del comma VII ("Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

*Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione." ) lasciano indeterminati alcuni punti cruciali.*

In assenza di una definizione di "prima assistenza", si dovrebbe infatti ritenere che anche interventi di primo soccorso in condizioni di emergenza ( ad esempio su strada, su mezzi di trasporto terrestri e navali ecc.), da parte di un qualsiasi medico iscritto all'ordine (stante la generica previsione " qualunque medico" ), possano rientrare nella "prima assistenza".

Da tale formulazione letteraria deriverebbe la paradossale conseguenza della necessità, per tutti gli iscritti agli ordini dei medici (anche se in quiescenza), di un accreditamento al sistema telematico (INAIL, indispensabile per poter ottemperare all'obbligo del rilascio e dell'invio telematico delle certificazioni di infortunio o di malattia professionale.

Stante inoltre la mancata previsione di un termine temporale da rispettare per la trasmissione telematica della certificazione, possibili addebiti potrebbero derivarne al medico in caso di trasmissione non contestuale alla prestazione di prima assistenza; vi sarebbe pertanto per tutti i medici l'onere di dover disporre costantemente di connettività fissa e mobile e di apparati tecnologici utili per la trasmissione.

Ulteriore delicato aspetto sollevato attiene al compenso dovuto per il rilascio della certificazione. Infatti, stante la mancata previsione della necessità della richiesta di rilascio da parte dell'interessato, considerato l'obbligo posto in capo al medico di dover provvedere sempre e comunque alla compilazione e alla trasmissione telematica all'Istituto Assicuratore del certificato di infortunio o di malattia professionale, apparrebbe implicito che tale onere economico debba essere a carico della collettività.

E' stato inoltre rimarcato nel corso dell'incontro che nulla è stato previsto, nell'ambito della semplificazione, per sollevare il medico dall'ulteriore incombenza, connessa inscindibilmente con l'invio della certificazione, di dover ulteriormente provvedere all'invio della refertazione all'autorità giudiziaria, diversamente dalla semplificazione introdotta per il datore di lavoro, per il quale l'adempimento si intende assolto con l'invio all'Istituto della denuncia di infortunio con modalità telematica.

La scrivente Direzione Generale, per approfondire e risolvere le criticità sopra segnalate propone, ove si condivida l'iniziativa, la costituzione di un tavolo tecnico interministeriale, da attivare presso questo Ministero, con la comunicazione da parte dei destinatari in indirizzo dei nominativi dei propri referenti, al fine di individuare in maniera condivisa le possibili soluzioni di carattere normativo rapidamente adottabili nelle more dell'entrata in vigore o eventualmente, se necessario, entro tempi congrui con un eventuale slittamento della data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

Si resta in attesa di un cortese sollecito cenno di riscontro.

Il Direttore Generale  
\*f.to Dr. Raniero Guerra